N. R.G.

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PERUGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Got, Dott. ssa Lucia Innocenzi ha pronunciato la seguente,

SENTENZA

Nel procedimento civile n.
residente in
residente in entrambi elettivamente domiciliati in
presso gli Avv.ti [redacted], che li rappresentano e difendono anche in via disgiunta in forza di delega .

ATTORE

CONTRO

I rappresentata e difende dal'avv. come da delega in calce alla comparsa di costituzione e riposta , presso il cui studio eleggono domicilio in

Conclusioni attoree : " *in accoglimento dell'azione revocatoria proposta con questo atto , dichiarare l'inefficacia , nei confronti degli attori, ai sensi dell'art.2901 c.c. dell'atto pubblico a Rogito del Notaio con cui nata a ha ceduto a , ivi, residente, fraz. la nuda proprietà dei seguenti beni immobili siti nel Comune di e precisamente: appartamento al piano terra rialzato, distinto al NCEU al foglio con il numero categoria , rendita catastale € locale uso garage al piano seminterrato, distinto al NCEU, al foglio con il numero . locale uso fondo al piano*

Firmato Da: INNOCENZI LUC... Da: POSTECOM CA3 Serial#: 52869

seminterrato, distinto al NCEU al foglio con il numero 281/8 (senza dati di classa mento); diritti di ½ sull'area di sedime del fabbricato di cui fanno parte le porzioni sopra descritte e sulla corte circostante annessa, distinte nel catasto terreni nel foglio con le particelle (ente urbano di mq520) e (di mq 25); locali uso garages e magazzino in costruzione accessoria , distinti al NCEU

catastale € 43,38; ed inoltre corte circostante l'accessorio di cui sopra , distinta al NCEU nel foglio con il numero
terreno adibito ad porto , distinto nel catasto terreni nel foglio con la

In via subordinata , accertare e dichiarare che l'atto pubblico a rogito del notaio Dr. di del 16.10.06 con cui ha ceduto i seguenti beni immobili: appartamento al piano terra rialzato, [redacted] ; locale uso garage al piano seminterrato, distinto al NCEU, : locale uso fondo al piano seminterrato, distinto al NCEU al foglio 8 (senza dati di classa mento); diritti di ½ sull'area di sedime del fabbricato di cui fanno parte le porzioni sopra descritte e sulla corte circostante annessa, distinte nel catasto terreni nel foglio con le particelle (ente urbano di mq520) e uso garages e magazzino in costruzione accessoria , distinti al NCEU nel foglio 88 con i numeri 390/2 categoria C/6 classe 3, mq 38 rendita catastale € 68,69; 390/3, [redacted] dita

22,44 e RA € 12,10 è simulato e pertanto di nessun effetto tra le parti e in opponibile agli attori.
Condannare l'attore alla refusione di spese funzioni ed onorari del giudizio;
Conclusioni di parte convenuti, **(deceduta) :** *" rigettare la domanda di inefficacia promossa dagli attori dell'atto pubblico a rogito del Notaio del 16.10.06 (impugnata per revocatoria ordinaria , siccome infondata in fatto ed in diritto, rigettare per le stesse ragioni la domanda di inopponibilità ed inefficacia promossa dagli attori del'atto pubblico de quo impugnato per simulazione;*
condannare le controparti inoltre alla rifusione di spese funzioni ed onorari del presente giudizio che, ai sensi dell'art 96 c.p.c. per lite temeraria."

Firmato Da: INNOCENZI LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial

Motivi della decisione

Svolgimento del giudizio

Con atto di citazione ritualmente notificato, traevano in giudizio Gli stessi deducevano di avere adito le sedi giudiziarie, penali e civili, per al tutela dei propri diritti. Esponevano, inoltre, che la convenuta con atto a Rogito del Notaio Dott. del 16.10.06 trasferiva la casa di sua proprietà alla nipote, precisamente mediante una costituzione di rendita fondiaria vitalizia. Parte convenuta si riservava, in particolare, l'uso e l'abitazione su detto immobile; il corrispettivo della cessione veniva stabilito nella assistenza vita natural durante alla s la parte della figlia, mentre il figlio rinunciava a qualsivoglia pretesa o azione .

Affermavano, dunque, gli attori che tale atto di disposizione fosse stato compiuto in loro pregiudizio. Da qui, l'azione ai sensi dell'art 290 c.c., chiedendo che fosse dichiarato inefficace nei loro confronti l'atto di disposizione anzidetto ed, in via subordinata, quella di simulazione con conseguente inopponibilità dell'atto medesimo.

Si costituiva in giudizio , la quale, nella comparsa di costituzione e risposta, pur non contestando l'azione esperita sotto il profilo della insussistenza *eventus damni*, deduceva l' infondatezza della domanda in ragione della natura dei crediti vantati e per carenza dei requisiti del *consilium fraudis e della partecipatio fraudis.*

La causa era istruita con l'assunzione delle prove orali ammesse con provvedimento del 23 giugno 2008.

Riassunta la causa nei confronti di a seguito del decesso di , era fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni.

All'udienza del 04.05.2015 il giudizio era trattenuto in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Diritto

La domanda attorea è fondata quindi merita accoglimento .

Risulta pacifico, in quanto non contestato e riscontrabile dalla documentazione versta in atti, che l'originaria convenuta ebbe a subire e/o incardinare una serie di procedimenti civili, tali da esporla a notevoli esborsi economici.

Sotto tale profilo va evidenziato che per giurisprudenza costante, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è sufficiente un credito eventuale, quale quello di un giudizio ancora in corso, fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione

Firmato Da: INNOCENZI LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 623d9

finché l'esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. Sentenza n 9855 del 07.05.2014).

Nel caso di specie, l'atto di disposizione, quindi la costituzione di rendita fondiaria vitalizia, con riserva del solo diritto di uso ed abitazione in favore della figlia in assenza di corrispettivo, ma con un impegno contrattuale di assistenza, è da solo sufficiente a far ritenere che questo sia stato effettuato in frode ai possibili futuri creditori.

Anche la partecipazione dell'altro figlio, fratello della contraente di rinuncia ai suoi futuri diritti, costituisce ulteriore elemento ed indizio idoneo a dimostrare che l'atto fu il frutto una preparazione certosina, diretta ad eludere le aspettative dei possibili creditori ed in particolare di quelle degli attori.

Le prove espletate hanno dato conto di una assoluta autonomia e capacità di intendere e di volere di (vedi dichiarazioni di a).

Va anche rilevato che non vi è in atti prova della effettiva esecuzione del singolare corrispettivo da parte della dichiarato nell'atto notarile di cessione del bene.

L'atto quindi di cui al Rogito del Notaio Dott. deve ritenersi compiuto in pregiudizio degli attori.

al momento del Rogito Notarile, nel pieno delle sue facoltà, ebbe a pianificare una situazione atta ad evitare che le sue controparti in più giudizi, potessero far valere le proprie ragioni creditorie .

Da qui, la prova della sussistenza non solo dell'elemento del *periculum damni,* ma anche della *partecipatio fraudis,* la cui ricorrenza è ricavabile dalla natura, a titolo gratuito, dell'atto e dalle modalità con le quali lo stesso è stato posto in essere.

Sotto tale profilo va anche evidenziato che in ipotesi di atto di disposizione a titolo gratuito dell'unico bene o di più beni, la consapevolezza del debitore e del terzo acquirente del pregiudizio patrimoniale, che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'azione pauliana, possono ritenersi " *in re ipsa*".

Era, pertanto, onere di parte convenuta dimostrare che avrebbe potuto comunque soddisfare ampiamente le ragioni creditorie.

Per tali ragioni, va accolta la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia dell'atto a Rogito del Notaio Dott. del 16.10.06 .

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art 91 c.p.c..

PQM

Firmato Da: INNOCENZI LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 62849

Definitivamente pronunciando,

- Dichiara l'inefficacia dell'atto a Rogito del Notaio Dott. M del 16.10.06, nei confronti degli attori ed avente ad oggetto i seguenti beni: NCEU al foglio , locale uso garage al piano seminterrato, distinto al NCEU, al foglio : locale uso fondo al piano seminterrato, distinto al NCEU al ; diritti di ½ sull'area di sedime del fabbricato di cui fanno parte le porzioni sopra descritte e sulla corte circostante annessa, distinte nel catasto terreni nel foglio 88 con la particella 281

- Rigetta ogni altra domanda.
- Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore degli attori che liquida in € 7.598,00, di cui € 348,00 per spese vive ed € 7.250,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge.

Perugia li 11.01.2016

Il Got

(Dott.ssa Lucia Innocenzi)

TRIBUNALE DI PERUGIA
CANCELLERIA CIVILE
È copia conforme all'originale della sentenza emessa e firmata digitalmente dal Giudice
Perugia, 29/2/16

IL CANCELLIERE
(Adonello Sportin

Firmato Da: INNOCENZI LUCIA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 628d9